



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 42/2025 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota dell'Ufficio Tecnico prot. n. 7296 del 14.3.25, con cui si richiedeva l'emissione di ordinanza di temporanea destinazione d'uso di alcuni tratti di banchina del porto di Napoli siti al molo Pisacane ed alla calata Marinella, da utilizzarsi per l'ormeggio dei cassoni galleggianti (presso il molo Pisacane) e per l'imbarco di autobetoniere (presso il molo Pisacane e la calata Marinella), nell'ambito dei lavori di prolungamento e rafforzamento della diga foranea Duca d'Aosta;

VISTA la Del. Pres. 105/25 con la quale è stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di "Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo Pisacane", per cui si può procedere alla riconsegna delle aree demaniali marittime da parte della relativa impresa appaltatrice;

RITENUTO necessario disciplinare l'esecuzione di tale attività al fine di contemperarla con le abituali attività portuali;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE
Dr. Ugo VESTRI

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;


IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

ORDINA

Art .1

A decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza e fino alle rispettive date di seguito dettagliato, le aree di banchina meglio evidenziate nelle allegate planimetrie del molo Pisacane levante (all.1) – fino al 31.10.25 - e della calata Marinella (all.2) - fino al 30.6.26 - , sono destinate esclusivamente alle attività di imbarco delle autobetoniere impiegate nei lavori prolungamento e rafforzamento della diga foranea Duca d'Aosta e nei connessi eventuali altri interventi finanziati con i fondi complementari PNRR.

E' pertanto inibita la circolazione, l'accesso, il transito, la fermata, la sosta di persone e veicoli non appartenenti alle imprese esecutrici dei lavori suddetti, che restano responsabili dell'esecuzione in sicurezza delle attività.



Le porzioni di banchina interessate da tali attività dovranno essere sgombrare da ogni merce/materiale /veicoli ivi depositati all'infuori di quelli riconducibili alle imprese esecutrici dei lavori. Le merci/materiali/automezzi presenti nelle aree oggetto della presente ordinanza saranno rimossi d'ufficio con oneri a carico dei proprietari.

Art. 2

Le imprese esecutrici, in accordo con il coordinatore della sicurezza e la Direzione Lavori, dovranno provvedere:

- Alla delimitazione delle aree interessate dalle attività sopra descritte, con idonea segnaletica diurna/ notturna conforme alle normative e leggi vigenti e, nel sito del molo Pisacane levante (vd all.1), con una recinzione provvisoria;
- Predisporre tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per la gestione delle eventuali interferenze e della regolamentazione della viabilità all'interno del porto;
- Adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché scongiurare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità in caso d'infortunio o di danno, ricadrà sulle Imprese appaltatrici, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla sorveglianza.

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.


Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di sottoscrizione, fino ad espressa revoca.

Napoli, li 21 MAR. 2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Andrea ANNUNZIATA

ALL. 1 09/16/20



MOLO PISACANE:

 Area recintata

ALL 2 ORD 16/2025

AREA MINIMA PER IMBARCO
AUTOBETONIERE - ASSICURARE UN
FRANCO MINIMO DI 5 METRI PER LATO

- CANALINA ELETTRICA ESPOSTA
- NEW JERSEY
- CORPO MORTO

